



Milano, 12 novembre 2024

*A tutti i Clienti*

*e loro indirizzi*

*Nota informativa n. 08/2024*

## **Oggetto: BONUS NATALE per i lavoratori dipendenti**

Con l'art. 2-bis del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni nella Legge 7 ottobre 2024, n. 143, è stato varato il c. d. "Bonus tredicesima".

Si tratta di un'**indennità dell'importo di euro 100,00** da rapportare in 365<sup>mi</sup> alla durata del rapporto o dei rapporti di lavoro subordinato nell'anno, non soggetto a prelievi di natura previdenziale o fiscale.

I presupposti per l'erogazione dell'indennità sono, congiuntamente, i seguenti:

- Avere un rapporto di lavoro dipendente (compresi i lavoratori a domicilio) in corso nel 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Restano esclusi i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (amministratori, co.co.co.) e tirocinanti
- Avere fiscalmente a carico il coniuge ed un figlio, oppure avere un figlio a carico nell'ambito di un nucleo monoparentale <sup>(1)</sup>;

---

<sup>(1)</sup> Per **coniuge** si intende anche l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, c. 20 L. 73/2016), mentre nulla è previsto per il convivente more uxorio e, dunque, in caso di convivenza, anche risultante all'anagrafe, di genitori non sposati, l'indennità non spetta.

Per **nucleo monoparentale** si intende il nucleo in cui il genitore, ai fini civili, sia di stato libero (celibe, nubile, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, vedovo) e l'altro genitore manchi perché deceduto ovvero non abbia riconosciuto il figlio o anche in caso di adozione, affiliazione o affidamento da parte di un solo genitore che sia beneficiario dell'indennità



- Avere un reddito complessivo cui concorrono redditi di lavoro dipendente nell'anno 2024 non superiore a 28.000 euro;
- Avere un'imposta lorda scaturente dai redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante per la percezione di tali redditi <sup>(2)</sup>;

## **NOTA BENE**

Ai fini della determinazione del *reddito complessivo* **concorrono** al tetto dei 28.000 euro annui:

1. I redditi derivanti da contratti di locazione in regime di cedolare secca;
2. I redditi di lavoro autonomo in regime forfettario;
3. Le riduzioni operate sui redditi degli impatriati e per il "rientro dei cervelli".

Ai fini della determinazione del *reddito complessivo* **non concorrono** al tetto dei 28.000 euro annui:

1. I redditi dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
2. I redditi delle pertinenze dei fabbricati di cui al punto precedente.

Il bonus verrà riconosciuto in misura piena anche in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei, verranno computati una sola volta, in tali casi il lavoratore dovrà scegliere a quale datore di lavoro chiedere l'erogazione del bonus, in quanto il bonus è erogabile solo in relazione ad

---

<sup>(2)</sup> Quanto alla capienza dell'imposta lorda derivante da redditi di lavoro dipendente rispetto alla relativa detrazione, non si opera la riduzione di 75 euro, rapportata all'anno, sulla predetta detrazione prevista ai fini della spettanza del trattamento integrativo



un rapporto di lavoro.

Previa espressa richiesta da parte del lavoratore mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui, lo stesso, attesta il possesso dei requisiti reddituali e familiari, **l'indennità, sarà corrisposta dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità** ovvero nel cedolino di dicembre 2024 per i datori di lavoro che erogano la tredicesima mensilità nel cedolino di dicembre 2024.

Naturalmente lo stesso datore di lavoro potrà poi compensare l'importo corrisposto a tale titolo con le ritenute da versare.

Alleghiamo pertanto alla presente (allegato1 e 1bis) l'Informativa per i lavoratori e il modulo relativo alla dichiarazione, da restituire all'Azienda entro il 6 dicembre 2024.

*La norma prevede in ogni caso che, in sede di conguaglio, qualora venga meno il requisito reddituale, l'indennità potrà essere trattenuta dal datore di lavoro.*

Si precisa in fine che i lavoratori interessati avranno comunque la possibilità (ricorrendone i requisiti) di richiedere tale indennità in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2024.

Come di consueto, restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Studio Bizzarro**

*Allegati:*

1. *Informativa Bonus Natale per lavoratori*

1.bis *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*

*Le considerazioni che precedono mirano a offrire un aggiornamento/approfondimento su legislazione, giurisprudenza e prassi relativi agli istituti giuridici di maggiore rilevanza per la consulenza del lavoro e amministrazione del personale. Si tratta dunque di considerazioni di carattere generale che non possono sostituire la assistenza e consulenza relativa all'applicazione concreta di quanto illustrato. Per tali attività lo Studio rimane a disposizione dei Clienti. Ove emergano profili connessi alla materia della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - materia che esula dalla nostra attività – ricordiamo l'opportunità di confronto con il consulente incaricato dei profili prevenzionistici.*